

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-987 del 28/02/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta IMBALLAGGI ZUPIROLI DI ZUPIROLI ALBANO E C. S.N.C. con sede legale e attività nel Comune di Cento, Frazione Renazzo (FE), Via Pasquino n. 17; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1023 del 28/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 29611/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **IMBALLAGGI ZUPIROLI DI ZUPIROLI ALBANO E C. S.N.C.** con sede legale e attività nel Comune di Cento – Frazione Renazzo (FE), Via Pasquino n. 17; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento in data 01/10/2018, assunta al Prot. dell'Ente n. 50800 , Pratica Suap n. 1212/2018, completata con Prot. 51252 del 02/10/2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Cento in data 03/12/2018 Prot. Gen. n. 0051331 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/11788 del 04/10/2018), dalla ditta **IMBALLAGGI ZUPIROLI DI ZUPIROLI ALBANO E C. S.N.C.** con sede legale e attività nel Comune di Cento – Frazione Renazzo (FE), Via Pasquino n. 17, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza è stata richiesta dalla ditta per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico di acque reflue di tipo domestico in corpo idrico superficiale (canale consorziale);

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;

- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che con nota di questa struttura Prot. Gen. n. PGFE/2018/13460 del 06/11/2018 si è provveduto a richiedere alla ditta, tramite successiva comunicazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento P.G. n. 0058256 del 09/11/2018, le integrazioni di seguito integralmente riportate, riguardanti le emissioni in atmosfera:

- *“La ditta non ha dichiarato la tipologia delle proprie lavorazioni e i quantitativi di legno utilizzati giornalmente per la FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO e poiché si ritiene che verosimilmente in azienda, siano svolte lavorazioni meccaniche del legno quali carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc i cui effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali, l'impresa dovrà integrare la domanda di AUA provvedendo a compilare la scheda C) dell'istanza di AUA, riguardante le emissioni in atmosfera, ai fini dell'acquisizione del relativo titolo ambientale da ricomprendersi nell'autorizzazione unica ambientale, indicando se soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006, oppure ad autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272, comma 2 del medesimo decreto, qualora ad esempio la ditta ricadesse nell'attività 4.5 di cui alla DGR 1769/2010 (vedi allegato) “Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura). La documentazione di cui sopra dovrà essere corredata con la planimetria dello stabilimento indicante il punto di emissione in atmosfera”;*
- Comunicando contestualmente che il termine per la conclusione del procedimento è stato sospeso e continuerà a decorrere ad avvenuta presentazione delle integrazioni richieste;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento P.G. n. 0006923 del 08/02/2019, assunta al Prot. Gen. di ARPAE in data 12/02/2019 con il n. PG/2019/22653, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Documentazione integrativa riguardante la matrice emissioni in atmosfera, registrata al protocollo del Comune di Cento al Prot. 5941 del 04/02/2019 ed integrata con Prot. 6856 del 08/02/2019, presentata dall'impresa per ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera che viene richiesta come Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le attività ricomprese nella D.G.R. 1769/2010 e sue modifiche ed integrazioni (impianti e attività in deroga di cui all'art 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06) e precisamente per l'attività *“Produzione*

di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg”;

- Parere riguardante gli scarichi idrici rilasciato da ARPAE – Servizio Territoriale con nota PGFE/2018/12570 del 15/10/2018, registrata al Prot. Generale del Comune di Cento n. 53937 del 16/10/2018 dove non sono evidenziati elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio della autorizzazione allo scarico domestico di 12 AE in fosso stradale tombinato a condizione che:
 - sia certificata l' assenza di qualsiasi ramo fognario nella zona interessata in caso contrario la Ditta dovrebbe collegarvi il proprio scarico;
 - tutte le strutture di scarico (pozzetto de grassatore , vasca ihmoff e filtro anaerobico) siano dimensionate almeno per 12 AE;
 - il pozzetto finale di ispezione sia campionabile e sia specificato il ricettore finale di tale scarico (corpo idrico o fosso interpodereale) Se lo scarico recapitasse in quest' ultimo in cui potrebbe esserci scarsa o nulla portata di acqua , ai sensi dell' art. 4 punto c) della DGR 1053/03 si provveda routinariamente lo sfalcio della vegetazione spontanea e si adottino tutte le modalità per garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti che potrebbero creare problemi ambientali e igienico sanitari;
- Certificazione di inesistenza di pubblica fognatura rilasciata da Hera S.p.A con nota Prot. 96845 del 23/10/2018, registrata al Prot. Comunale n. 55308 del 23/10/2018;
- Parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica – Pianura di Ferrara con nota Prot. 15128 del 23/10/2018, registrata al Prot. Comunale n. 55323 del 23/10/2018;
- Parere rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Cento con nota Prot. 3931 del 23/01/2019 nel quale;
 - Per quanto riguarda la matrice acqua è stato espresso parere favorevole all'attivazione del sistema di trattamento e smaltimento mediante impianto di scarico in acque superficiali, sotto la generale osservanza del D.L.gs. 152/2006 e.m.i. della D.G.R. n. 1053/2003, nonché delle prescrizioni tecniche dettate dalla delibera del Comitato Interministeriale del 4/2/1977 (allegato 5),
 - Per quanto riguarda la matrice rumore in base alla classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale in data 18.12.2005 con Deliberazione n. 139 si è rilevato che l'area su cui insiste l'impianto soggetto ad autorizzazione ricade in classe 3 “ Aree di tipo misto “ e vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione del rumore presentata dal titolare dell'attività,

ritenuto di non richiedere ulteriori approfondimento in merito alle emissioni sonore dell'attività in questione, per quanto di propria competenza , è stato espresso parere **FAVOREVOLE**

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento alla ditta "**IMBALLAGGI ZUPIROLI DI ZUPIROLI ALBANO E C. S.N.C.**", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e attività nel Comune di Cento – frazione Renazzo (FE), Via Pasquino n. 17 , codice fiscale e P.IVA n. 01514700382 per l'esercizio dell'attività di **FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	Comune

	in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

b) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato di reflui domestici in acque superficiali è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) tutte le strutture di scarico (pozzetto degrassatore , vasca ihmoff e filtro anaerobico) siano dimensionate almeno per 12 Abitanti equivalenti;
- 3) il pozzetto finale di ispezione sia campionabile e sia specificato il ricettore finale di tale scarico (corpo idrico o fosso interpodereale) o se lo scarico recapitasse in quest' ultimo in cui potrebbe esserci scarsa o nulla portata di acqua , ai sensi dell' art. 4 punto c) della DGR 1053/03 si provveda routinariamente allo sfalcio della vegetazione spontanea e si adottino tutte le modalità per garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti che potrebbero creare problemi ambientali e igienico sanitari;

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L' emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata come **"Camino n° 1"** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
2. L' emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:
 - a) Il consumo massimo giornaliero di materie prime (legno) non dovrà essere superiore a 2000 kg;
 - b) Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione;

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- c) Per le eventuali operazioni di incollaggio sono ammessi solo adesivi vinilici; nel caso in cui siano utilizzati mastici e colle a base solvente la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività 4.14 di cui alla D.G.R. 1769/2010;
- d) I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di legno e dei prodotti collanti utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro;

Registro		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Legno	
	Prodotti collanti	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- f) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 2, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- g) In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione cui al punto 1 e dell'eventuale impianto termico alimentato a legno vergine, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni

modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Cento .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente comunale.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.